

Pubblicato il 18/12/2020

N. 13690/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10676/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10676 del 2016, proposto da

Giuseppina Messina, Fordan Claudia Grazia, Battiato Emanuela Agata, Spagnolo Angela Giovanna Antonina, Zampino Patrizia Rosa, Copia Beatrice, Copia Cettina, Rossi Rosaria, Alessandrello Alessandra, Cannata Santa, Fumarola Maria Veronica, Sottile Grazia Maria, Fabretti Claudia Agnese, Fabretti Gabriella Mikela, Morgana Enza, Selmi Rosaria, Virgillito Provvidenza Antonella, Muni Viviana Francesca, Prestifilippo Barbara, Scalogna Floriana Maria, Fordan Carola Maria, Signorello Loredana Francesca Lucia, Zappalà Maria Luisa, Aloisio Raffaella Maria

Elisabetta, Scalisi Aurora Maria, Motta Lucia Maria, Catania Irene, Panebianco Maria Grazia, Mammino Rosa Maria, Pinzone Maria, Bonanno Marina, Sapienza Rosaria Ausilia, Luca Maria Grazia, Volzone Pasquale Marcello, Sapienza Gracy Lidia, Finocchiaro Lucia, Tomaselli Anna Elisa, Tomasello Alessandra, Cristaldi Anna, Pappalardo Tiziana, Gambrino Maria Elisabetta, Todaro Roberta Rosaria Maria, Calabrese Adelina, Della Rocca Antonella, Catania Irene, Mirci Rosa Maria Elisa, Scarlata Giusy, Nicotra Maria Letizia, Mazzeo Rosa Anna, Russo Lucio, Russo Davide, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Michele Ferrante in Roma, via Mecenate, 70;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anna Maria Tomaselli non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del d.m. 495/2016 nella parte in cui esclude i docenti che hanno conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento 2016/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 15 dicembre 2020 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020 il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 495/2016 per non aver loro consentito, in qualità di diplomati magistrali con titolo conseguito prima dell'a.s. 2001/02, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).
2. L'Amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, con memoria prodotta in giudizio il 13 ottobre 2020 ha insistito per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
3. All'udienza del 15 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento alla luce della decisione dell'Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019.
5. In tali pronunce è stato invero chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione dell'istanza di inserimento e, comunque, mediante l'impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento.
6. Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo

svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

7. Per quanto riguarda lo specifico aspetto della sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare.

8. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

9. In considerazione della peculiarità del giudizio, della sua natura e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO